



## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI INDIVIDUALI DI RICERCA

emanato con Decreto Rettorale n. 49 in data 11 luglio 2024

approvato dal Consiglio dell'Università nella seduta n. 6 del 10/07/2024

### **Art. 1 – Definizione.**

Il "fondo individuale di ricerca" (di seguito "fondo"), costituisce un finanziamento che l'Università della Repubblica di San Marino stabilisce di destinare ai ricercatori e ai professori strutturati (di seguito docenti) allo scopo di contribuire alla copertura delle spese da loro individualmente sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica.

### **Art. 2 – Caratteristiche e determinazione del fondo**

Il fondo è costituito da una somma posta nella disponibilità del personale accademico strutturato. Il Consiglio dell'Università determina annualmente, con propria deliberazione, la consistenza del fondo, in relazione alle disponibilità di bilancio.

L'Università non eroga materialmente il finanziamento ma rende utilizzabile una somma del proprio bilancio da parte dei docenti, provvedendo al rimborso, a seguito di rendicontazione, delle spese effettuate.

### **Art. 3 – Finalizzazione del fondo**

Il fondo è destinato a contribuire alle spese che i docenti affrontano nell'attività individuale di ricerca e per la partecipazione alle iniziative promosse dalla comunità scientifica di appartenenza.

Il fondo è reso disponibile una volta soltanto ogni dodici mesi, per periodi coincidenti con lo sviluppo ufficiale dell'anno accademico, dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Le quote di cofinanziamento dell'Università per programmi nazionali o internazionali di ricerca scientifica tecnologica non sono di norma assicurate con il fondo individuale di ricerca. Per tali casi, l'Ateneo dispone apposite linee di finanziamento o di supporto in servizi e strutture.

### **Art. 4 – Spese ammissibili**

Sono ritenute ammissibili, ai fini dell'utilizzazione del fondo, tutte le spese comunque inerenti alle attività differenti da quelle didattiche e di supporto agli studenti. Tra le spese ammissibili rientrano, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle per la partecipazione a convegni, seminari, incontri, visite di studio, nazionali e internazionali; per l'acquisto di libri, riviste o altro materiale bibliografico su qualsiasi tipo di supporto e per l'acquisizione di beni, anche a carattere elettronico, di piccola entità, necessarie o finalizzate alle attività di ricerca. Sono altresì ritenute ammissibili le spese per la pubblicazione dei risultati dell'attività di ricerca. Per quel che attiene alle spese di viaggio e trasporto, vitto e alloggio, occorre fare riferimento ai massimali di spesa rimborsabili indicati nel REGOLAMENTO PER RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTE approvato dal Consiglio dell'Università nella seduta n. 4 del 25/04/2024 ed emanato con Decreto Rettorale n. 33 in data 26/04/2024.



#### **Art. 5 – Spese non ammissibili**

Non possono essere coperte con il fondo individuale per la ricerca le spese non finalizzate all'attività di ricerca scientifica. In ogni caso, non sono ammesse a rimborso le somme eccedenti l'entità del fondo posto nella disponibilità del singolo docente.

#### **Art. 6 – Modalità di utilizzazione del fondo**

L'utilizzazione del fondo non è soggetta a preventiva autorizzazione.

Il docente che intenda effettuare spese a valere sul fondo individuale per la ricerca è tenuto ad acquisire e conservare idonea documentazione d'acquisto dei beni e/o servizi utilizzati (fatture oppure ricevute o scontrini fiscali che riportino in maniera chiara l'oggetto dell'acquisto, la ditta fornitrice, la data e il costo effettivo, tasse incluse). I biglietti aerei devono essere nominativi.

Il fondo può essere utilizzato anche in modalità collettiva al fine di realizzare economie di scala o affrontare spese eccedenti l'entità individuale del fondo stesso. Due o più docenti, anche afferenti a Dipartimenti diversi, possono, senza richiedere alcuna autorizzazione, mettere in comune i rispettivi fondi per la ricerca, o parte di essi, per la realizzazione di attività condivise di ricerca scientifica, inclusi seminari di studio e convegni, pubblicazioni correlate, attrezzature comunque connesse alla ricerca, alla relativa documentazione e/o divulgazione.

Nei materiali di comunicazione, negli atti dei seminari e convegni di studio e, in generale, nelle pubblicazioni scientifiche realizzati con il concorso dei fondi di ricerca, o di parte di essi, deve figurare in modo ben visibile la dizione "con il contributo del fondo per la ricerca dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Dipartimento ....".

#### **Art. 7 - Rendicontazione e rimborso**

Tutti i documenti contabili vanno presentati per il rimborso come allegati ad una nota che ne contiene l'elenco, sottoscritto dal docente che lo produce.

Ai fini del rimborso, la documentazione d'acquisto deve essere prodotta in originale e deve riguardare beni o servizi utilizzati nel periodo di utilizzabilità del fondo, ovvero dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Per i soli abbonamenti annuali a riviste e per eventuali canoni è ammesso il riferimento all'anno solare.

La rendicontazione può essere presentata in qualsiasi momento agli uffici competenti, che ne autorizzano il rimborso. Per ragioni di organizzazione contabile, il rimborso delle rendicontazioni pervenute dopo il 10 novembre, viene liquidato a partire dal mese di gennaio successivo.

#### **Art. 8 – Norme finali**

Gli oggetti eventualmente acquistati con il fondo individuale di ricerca rimangono di proprietà del docente e pertanto, indipendentemente dalle loro caratteristiche e consistenza, non sono inventariati nel patrimonio dell'Università.